

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente -

Dott. GEMELLI Torquato - Presidente aggiunto -

Dott. VITTORIA Paolo - Presidente di sezione -

Dott. VIDIRI Guido - Consigliere - -

Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere - -

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere - -

Dott. SALME' Giuseppe - Consigliere - -

Dott. MACIOCE Luigi - rel. Consigliere - -

Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere - -

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI RECALE ((OMISSIS)), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati SAVASTANO FULVIO, BIZZARRO VINCENZO, per procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

ISTITUTO DIOCESANO SOSTENTAMENTO DEL CLERO DI (OMISSIS) ((OMISSIS)), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DE FRANCISCIS CARMELA, per procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

contro

COOP. EDILIZIA AURORA RECALESE A R.L. ((OMISSIS)), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. BORSI 4, presso lo studio legale BRUNO, rappresentata e difesa dall'avvocato TARTAGLIONE GIACOMO, per procura a margine del controricorso;

- controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1408/2008 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 11/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 29/09/2009 dal Consigliere Dott. MACIOCE Luigi;

udito l'Avvocato Carmela DE FRANCISCIS;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio, che ha concluso per il rigetto A.G.O..

FATTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 6.4.1995 l'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di (OMISSIS), sull'assunto di essere proprietario di un fondo in (OMISSIS) che il relativo Comune aveva occupato sin dal (OMISSIS) per l'esecuzione di un'opera pubblica ma che non aveva espropriato, ma soltanto irreversibilmente trasformato con l'edificazione dell'opera prevista, convenne innanzi al Tribunale di S. Maria Capua Vetere il Comune formulando domande restitutorie e/o risarcitorie.

Costitutosi il Comune e - su chiamata dell'Ente - la Cooperativa Edilizia Aurora Recalese, delegata alle operazioni di esproprio ed alla edificazione, il Tribunale, con sentenze non definitiva e definitiva (la seconda in data 24.6.2005), rigettò la eccezione di carenza di giurisdizione e, sul rilievo della irreversibile trasformazione del fondo di mq. 4474 realizzata in corso di occupazione legittima, determinò il ristoro a beneficio dell'Istituto alla stregua dei criteri di cui alla L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 65 e quindi liquidò la somma di Euro 123.913,00 in favore dell'Istituto.

La Corte di Napoli, in parziale riforma della sentenza, gravata da appelli hinc et inde proposti, condannò Comune e Cooperativa, tra loro in solido, a corrispondere il risarcimento del danno patito per l'appropriazione di mq 4.484 per l'importo di Euro 284.734,00 (determinato sulla base della sopravvenuta disciplina della L. n. 244 del 2007, art. 2, commi 89 e 90) ed il solo Comune al ristoro afferente l'area di mq. 693 che non figurava coinvolta nel decreto di occupazione d'urgenza, per l'importo, come sopra determinato, di Euro 44.005,00.

Nella motivazione della pronunzia la Corte di merito ha, per quel che ancora rileva:

- preliminarmente considerato essere fatti irrevocabilmente accertati la cessazione al (OMISSIS) della occupazione legittima, la avvenuta trasformazione irreversibile durante tale periodo, la avverata occupazione acquisitiva alla data del (OMISSIS) (accadimento

occorso dopo l'introduzione della lite ma ben prima della decisione e quindi certamente esaminabile);

- affermato la giurisdizione del G.O. sulla domanda di risarcimento, a nulla rilevando che permanesse l'efficacia della dichiarazione di p.u.;

- statuito la solidale responsabilità della Cooperativa delegata alle operazioni e del Comune delegante (questo in ragione della omessa vigilanza e della propria inadempienza all'obbligo di far approdare tempestivamente all'esito la procedura espropriativa) con riguardo alla irreversibile trasformazione dell'area occupata di mq.

4.484,00;

- escluso di contro alcuna responsabilità della Cooperativa in ordine alla occupazione di mq. 693 (poi utilizzata per allargare la sede stradale), tale area non essendo stata menzionata nel verbale di immissione in possesso della Cooperativa delegata;

- determinato pertanto l'ammontare delle due obbligazioni risarcitorie, con accessori e spese e condannato gli obbligati al deposito ed al pagamento.

Per la cassazione di tale sentenza il Comune di Recale ha proposto ricorso in data 1.10.2008 articolando tre motivi e notificando l'atto alla Cooperativa Edilizia Aurora Recalese soc. a r.l. ed all'Istituto Diocesano. La Cooperativa ha notificato in data 7.11.2008 controricorso, contenente ricorso incidentale, affidato a tre motivi.

L'Istituto ha notificato controricorso in data 20.10.2008.

La trattazione del ricorso è stata assegnata alle Sezioni Unite in ragione della questione di giurisdizione posta dal ricorrente.

Il difensore dell'Istituto ha depositato memoria e discusso oralmente.

DIRITTO

MOTIVI DELLA DECISIONE

Riuniti i ricorsi ai sensi dell'art. 335 c.p.c., giova preliminarmente considerare il rilievo di inammissibilità del ricorso sollevato in memoria, ai sensi dell'art. 369 c.p.c., dal controricorrente Istituto sull'assunto che il ricorso, del quale è stata richiesta la notificazione a mezzo posta in data 1.10.2008, sarebbe stato depositato alla data del (mercoledì) 22.10.2008 e quindi oltre il ventesimo giorno.

Il rilievo non ha fondamento, posto che, come da questa Corte ripetutamente affermato (Cass. n. 11201 del 2003, n. 8642 del 2004 e n. 10837 del 2007), e con argomentazioni che queste Sezioni Unite richiamano e fanno proprie, il termine per il deposito del ricorso per Cassazione notificato a mezzo del servizio postale decorre non già dalla data di spedizione della raccomandata bensì da quella della sua ricezione, con la conseguenza per la quale, avendo riguardo alle date di ricezione da parte degli odierni controricorrenti delle raccomandate contenenti il ricorso 1.10.2008 del Comune, il disposto dell'art. 369 c.p.c. risulta pienamente osservato.

Può quindi procedersi alla disamina ed alla valutazione dei motivi dispiegati nelle due impugnazioni qui riunite.

Il ricorso del Comune di Recale.

Con il primo motivo il Comune denuncia la violazione dell'art. 5 c.p.c. e del D.P.R. 327 del 2001, art. 53. Il Comune, ricostruito l'iter della procedura, per la quale venne adottato sin dal 4.8.1980 il p.d.z afferente la costruzione di 62 alloggi di E.R.P. (piano contenente dichiarazione di pubblica utilità delle opere), eseguita in data 16.6.1986 l'immissione delle aree nel possesso della Cooperativa assegnataria (e delegata alle operazioni di esproprio ed alla realizzazione delle opere), realizzato entro l'inizio del 1989 l'opera prevista, ha:

- sotto un primo profilo, contestato la riconduzione della vicenda operata dalla Corte di merito ad ipotesi di illecito acquisitivo, posto che ai sensi delle norme vigenti la dichiarazione di p.u. contenuta nel PEEP aveva efficacia per 18 anni, con la conseguenza di vedere i privati in posizione di titolari di interesse legittimo sino all'anno 1998;

- sotto un secondo profilo, lamentato che la sentenza impugnata avesse riportato la fattispecie della occupazione acquisitiva a condizione dell'azione (come tale valutabile anche ove insorta prima della decisione se pur dopo la domanda), là dove, essendo stata la domanda proposta il 6.4.1995, quando ancora era in corso il periodo di occupazione legittima (cessata in virtù delle proroghe in data 5.5.1995), se ne sarebbe dovuta dichiarare la improponibilità quanto meno sotto il profilo della carenza di giurisdizione del G.O..

Il motivo è stato quindi concluso da quesito sulla (in)sussistenza della giurisdizione del G.O. a conoscere della domanda, come proposta, in presenza di permanente efficacia tanto della dichiarazione di p.u. quanto della occupazione legittima.

Quanto al primo profilo appare evidente al Collegio la sua totale inconsistenza, posto che la permanenza di efficacia della dichiarazione di p.u. è soltanto la condizione per ricondurre la vicenda di trasformazione del fondo, in difetto di alcun decreto di esproprio, ad occupazione acquisitiva e non "usurpativa" esattamente come affermato dai giudici del

merito i quali hanno correttamente affermato la propria giurisdizione a conoscere di quella domanda, proprio in ragione del fatto che la persistente efficacia della dichiarazione di pubblica utilità consentiva alla amministrazione espropriante di appropriarsi del fondo irreversibilmente trasformato in costanza della occupazione legittima ma in difetto di alcun tempestivo atto di ablazione.

Venendo dunque alla prospettata questione della giurisdizione sulla domanda risarcitoria da accessione invertita, giova richiamare la sintesi argomentativa finale della pronunzia, resa da questa Corte a Sezioni Unite, recante il n. 14794 del 2007 - seguita tra le altre dalle sentenze n. 10444, n. 19501, n. 26374 e n. 30254 del 2008, tutte rese a S.U. - là dove viene delineato, riguardo alla giurisdizione in tema di azioni di risarcimento del danno da occupazione appropriativa, un puntuale quadro di ricostruzione del succedersi delle ipotesi di potestas judicandi correlate alle note vicende normative.

Segnatamente è stato affermato che:

- a) le controversie in materia di occupazione appropriativa iniziate in periodo ancora antecedente al 1 luglio 1998, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, secondo l'antico criterio di riparto diritti soggettivi - interessi legittimi;
- b) le stesse controversie, se iniziate nel periodo corrente dal 1 luglio 1998 al 10 agosto 2000, data di entrata in vigore della legge n. 205 del 2000, restano attribuite al giudice ordinario, per effetto della sentenza n. 281 del 2004 della Corte Costituzionale, che, ravvisando nel D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34 anteriormente alla riscrittura operata con la L. n. 205 del 2000, art. 7 un eccesso di delega, dichiarò l'incostituzionalità delle nuove ipotesi di giurisdizione esclusiva;
- c) le predette controversie sono invece attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo se iniziate a partire dal 10 agosto 2000, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, come riformulato dalla testé richiamata L. n. 205 del 2000, art. 7;
- d) la stessa giurisdizione, infine, sarà giustificata dal D.P.R. N. 327 del 2001, art. 53, se la dichiarazione di pubblica utilità sia intervenuta a partire dal 1 luglio 2003, data di entrata in vigore del T.U. sulle espropriazioni.

Dal quadro appena richiamato e sinteticamente delineato consegue che per la ipotesi di occupazione appropriativa, oggetto dell'azione risarcitoria introdotta dall'Istituto Diocesano, come nella specie, con atto notificato il 6.4.1995, va dunque dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, con riguardo alla proposta domanda di risarcimento del danno patito a cagione della perdita del diritto di proprietà conseguente al fenomeno appropriativo maturato nel corso della occupazione legittima e contrariamente alla opinione del ricorrente Comune che postula la permanenza di un interesse legittimo sol perché la dichiarazione di p.u. sarebbe rimasta integra nella sua efficacia alla data della trasformazione irreversibile del fondo.

Non diversa sorte merita il secondo profilo di censura contenuto nel primo motivo, avendo la Corte di merito rettammente applicato l'indirizzo di questa Corte per il quale tanto la irreversibile trasformazione del fondo, inducente gli effetti estintivi - acquisitivi della proprietà, al pari del provvedimento di ablazione, quanto, e specularmente, il decreto di esproprio non costituiscono presupposto processuale bensì, trattandosi di requisiti per affermare il diritto del proprietario all'indennizzo o al risarcimento, una condizione dell'azione che deve sussistere al momento della decisione e che deve pertanto essere esaminata pur se essa sopravvenga nel corso del giudizio (in tal senso Cass. n. 20997 del 2008 e n. 15082 del 2003). E tanto è occorso nella specie, ove alla citazione del 6.4.1995 è succeduta la cessazione della occupazione legittima e pertanto la acquisizione del fondo medio tempore trasformato in data 5.5.1995 e quindi in momento ben anteriore a quello della prima decisione del Tribunale.

Con il secondo motivo viene quindi lamentata violazione degli artt. 2043 e 2051 c.c. e contraddittorietà di motivazione là dove la Corte di merito aveva affermato la responsabilità solidale del Comune delegante e della Cooperativa delegata, nel mentre si sarebbe dovuta affermare la esclusiva o quanto meno prevalente responsabilità del delegato per gli illeciti commessi nella esecuzione dell'opera di cui alla delega.

Il motivo viene concluso da pertinente quesito, rimarcante la marginale responsabilità del Comune solo per omesso controllo.

Il motivo è totalmente infondato alla stregua del costante indirizzo di questa Corte (Cass. n. 21096 del 2007, n. 18612 del 2008 e n. 4817 del 2009) per il quale l'obbligazione di risarcimento del danno da occupazione appropriativa ha, fatte salve ipotesi di espressa contraria previsione di legge, natura solidale sì che il proprietario può rivolgersi indifferentemente contro entrambi o contro uno dei soggetti (delegante e delegato, il primo comunque tenuto a cagione della omessa vigilanza sulla correttezza e tempestività della procedura delegata) e resta limitata al rapporto tra detti soggetti la valutazione della misura della responsabilità di ciascuno nell'illecito. È dunque corretta la statuizione della Corte di merito che, a fronte di un motivo di appello che mirava solo ad "attenuare" la

responsabilità del Comune delegante verso il terzo creditore Istituto (e non certo a chiedere la condanna della Cooperativa alla rivalsa per la quota ad essa solo ascrivibile), ha rigettato il gravame sul rilievo assorbente della solidarietà delle posizioni.

Con il terzo motivo, infine, il Comune, sul rilievo per il quale era incontestato che l'area di mq. 693, poi destinata ad allargamento della sede stradale, non fosse stata oggetto del procedimento espropriativo e per il relativo ristoro l'attore non avesse proposta alcuna domanda risarcitoria, ha denunciato la pronunzia che pose a carico del Comune l'indennizzo per la relativa appropriazione di violazione dell'art. 112 c.p.c., concludendo con pertinente quesito.

Anche tale censura è priva di fondamento, posto che la Corte di merito ha interpretato la domanda originaria dell'Istituto come estesa a tutti i danni subiti dall'Istituto stesso per effetto della occupazione acquisitiva ed ha rilevato che il primo giudice erroneamente non aveva valutato e compreso nel ristoro l'area di mq.

693, dando quindi atto della circostanza che l'appello conteneva gravame espresso sul punto (vd. pag. 4 secondo cpv. della sentenza):

di qui, in accoglimento del gravame, l'affermazione della spettanza del risarcimento anche per tale area non ricompresa nel provvedimento di occupazione e nella formale immissione in possesso e, sull'evidente assunto che per essa si vertesse in tema di occupazione usurpativa, ha posto il ristoro a carico del solo Comune, non essendo stata la Cooperativa delegata attributaria di formali poteri di conduzione procedimentale sul punto. La ratio della argomentazione è quindi sfuggita al ricorrente che denuncia indebitamente una ultrapetizione.

Il ricorso della Coop. Edilizia Aurora Recalese.

Con il primo motivo la Cooperativa fa proprie le censure analoghe mosse dal Comune alla sentenza con il primo profilo del primo motivo del ricorso principale, sottolineando la inammissibilità dell'azione risarcitoria dell'Istituto quando ancora aveva efficacia la dichiarazione di p.u. di cui al p.d.z approvato con decreto 4.8.1980 del Presidente della Regione, il motivo è privo di alcun fondamento, per le ragioni esposte nella disamina del motivo del Comune e che vengono pertanto interamente richiamate.

Con il secondo motivo si reitera l'eccezione di prescrizione quinquennale, che sarebbe interamente maturata alla data della vocatio in iudicio di essa Cooperativa ed a far data dalla irreversibile trasformazione del fondo. La censura è priva di fondamento sol che si consideri (Cass. n. 3789 del 2008) come la data di insorgenza del corso prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno da occupazione acquisitiva non può che essere quella nella quale si è realizzata la fattispecie acquisitiva - risarcitoria, e cioè quando è cessata la occupazione legittima durante il cui corso l'opera venne realizzata: nella specie l'occupazione legittima è cessata in data ((OMISSIS)), come dianzi detto, addirittura successiva alla citazione ed a nulla rileva che l'opera venne realizzata in data (anno 1989) ben anteriore, essendo tal realizzazione occorsa in tempo di occupazione legittima.

Con il terzo motivo, infine, si denuncia la affermazione di responsabilità solidale di essa Cooperativa, non tenuta alle operazioni di esproprio e realizzante in termini l'edificazione delegata, e quindi, semmai, creditrice del Comune.

Il motivo deve essere ritenuto privo di consistenza, giuste le considerazioni formulate nella disamina del secondo motivo del ricorso principale e che qui si richiamano interamente: la Corte di Napoli ha espressamente affermato (pagg. 7 ed 8) che la Cooperativa era stata espressamente delegata al compimento della procedura espropriativa e che, mancando di sollecitare l'adozione tempestiva del decreto, la delegata nondimeno aveva realizzato le opere. Non si scorge pertanto il senso della censura, in difetto della contestazione del presupposto, affermato dalla sentenza, della insorgenza della responsabilità solidale da illecita realizzazione dell'opera.

La infondatezza delle due impugnazioni comporta l'obbligo delle impugnanti di corrispondere all'Istituto Diocesano, vittorioso, le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

P.Q.M.

Riuniti i ricorsi, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rigetta i ricorsi principale ed incidentale; condanna, tra loro in solido, il Comune di Recale e la Cooperativa Edilizia Aurora Recalese a corrispondere all'Istituto Diocesano Sostentamento Clero di (OMISSIS) le spese del giudizio di legittimità, determinate in Euro 5.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite, il 29 settembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2009